

dopo la promulgazione della presente legge, ed in verità ciò significa che quel patto prima d'ora era nullo.

Per quanto si voglia dire che questa legge non possa contemplare i contratti precedenti, non si potrà mai supporre che la legge non sussista e che non porti le sue conseguenze.

Rileggendo invece la formula della Commissione, si potrebbe temere l'effetto opposto, vale a dire che, dicendo è *valido il patto* (e notate bene che si è detto è per non dire *sarà*), si vengano a convalidare i patti precedenti, e la magistratura consideri il presente progetto come una legge dichiarativa od una interpretazione autentica, la quale decida la questione a favore della validità del patto: tanto più che, ammettendo di pagare carta al cambio invece di moneta effettiva, non si fa che consacrare il patto che già esisteva in moltissimi contratti in tutte le regioni d'Italia, essendovi l'abitudine di inserirvi questa condizione, che cioè, se la carta dovesse essere introdotta e il creditore dovesse essere obbligato a riceverla, sarebbe stato risarcito del danno che risentirebbe nell'andarla a cambiare in moneta effettiva.

Dunque, trattandosi di accordare un'alternativa analoga ad un patto che già esiste in vari contratti, pare a me che la legge, se non avrebbe un *effetto retroattivo*, almeno avrebbe un'*influenza retroattiva* sulle liti pendenti. Quanto a me, confesso che ne sarei contento, perchè lo troverei giusto, non potendo ammettere che quelli che hanno contratto dopo il maggio 1866 siano fondati in equità (non oserei dire in diritto, per non contraddire tanti abili magistrati che hanno giudicato in senso contrario), se mancano alla loro promessa.

Pare quindi a me che quelle sentenze che convalideranno questi patti saranno sentenze molto eque.

Questa obiezione io la faccio precisamente per un sentimento di lealtà, non volendo nascondere quella impressione che produce in me la redazione di quello articolo, in presenza della raccomandazione espressa fattaci dal ministro di evitare ogni effetto retroattivo; e mi pare quasi quasi che lo stesso onorevole relatore, colla sua grande perspicacia, ne dubitasse, perchè ebbe cura di notare nella relazione che questa legge non debbe avere alcuna efficacia per gli affari antecedenti, spiegando così il senso e la portata della legge medesima.

Io non voglio abusare più a lungo della bontà della Camera; io starò a sentire con molta attenzione lo sviluppo che prenderà questa discussione, perchè confesso che non sarei senza apprensioni se si adottasse la proposta della Giunta. Quanto a me, nella proposta prima che la Commissione generale del bilancio aveva fatta, non vedo che vantaggi certissimi pel commercio e per l'agricoltura. Che, se dopo essere stata messa in pratica la legge nei limiti da me indicati, noi vedremo

che non ne conseguirono dannosi effetti sull'aggio dell'oro, e si riconoscerà prossima l'abolizione del corso forzoso, allora ci occuperemo a darle un'estensione maggiore.

Quanto poi a tutta la parte giuridica della questione, ne riservo l'esame ai miei onorevoli colleghi della Giunta, che tanto profondamente conoscono la materia.

Solamente voleva notare all'onorevole Ferraris che il suo progetto di legge non potrebbe aver effetto nelle provincie venete, fino a che non sia estesa alle medesime la legislazione italiana.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Maiorana Calatabiano.

MAIORANA CALATABIANO. Nella speranza che la Camera mi faccia l'onore della sua attenzione, io mi permetto, sopra un argomento che credo gravissimo e non sterile, di presentare alcune osservazioni, le quali potrebbero valere e per la massima e per il caso in esame.

Dirò anzitutto cosa notissima, cioè che il corso forzoso dei biglietti sia dello Stato, sia di molti istituti, sia d'un solo, è un vero flagello della società.

Dirò ancora che, se nel suo esordire fosse stato circoscritto ad una somma menoma di biglietti che mai si fosse accresciuta, e se fosse stato appoggiato a più salde cautele, gli effetti ne sarebbero stati meno perniciosi.

Però disgraziatamente il corso forzoso venne sotto gli auspizi di un discredito che doveva essere progrediente; discredito non già per la somma dei biglietti, chè non fu elevata in origine, ma bensì per lo stato d'imminente guerra del paese, e per la base su cui si fondava il corso forzoso, cioè pel difetto d'una salda guarentigia; maggiore discredito poi in quanto che l'indole coattiva dei biglietti si estendeva sopra ogni maniera di pagamenti, e non eccettuava quelli che si sarebbero fondati sopra nuove convenzioni.

Venuto così il corso forzoso, la Camera ed il paese si sono arrabattati per trovare il modo di spegnerlo; molti mezzi furono enunciati o proposti; ma fino a questo momento la soluzione non venne, non solo in fatto, ma nemmeno in teoria. Convengo d'altra parte che la soluzione potrà venire; ma, qualunque essa sia, precisamente allo stato in che siamo ridotti, non potrà portare l'immediata cessazione del corso forzoso.

Ecco frattanto la questione da doversi esaminare: se nell'intervallo dell'esistenza più o meno prolungata di questo corso forzoso si possa fare la limitazione della coazione, cioè se possa restringersi l'ufficio di carta moneta ai biglietti di Banca.

Se questione c'è che si colleghi direttamente a quella del pareggio e della più o meno pronta soppressione del corso forzoso, è proprio quella in esame.

Si può demonetizzare la carta per una più o meno, gran parte delle transazioni, dei cambi, la carta che